

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA
DEI MINORI E
DEGLI ADULTI VULNERABILI**

EDIZIONE RIVISTA 2023

PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE

MILANO, 4 ottobre 2023

Prima edizione 2020
Seconda edizione rivista 2023

Contatti

Direzione Generale
Referente di Tutela
P.I.M.E.
Via Monte Rosa 81
20149 Milano
ITALIA
tutela.direzionegenerale@pime.org

Regione Mediterranea
Referente di Tutela
P.I.M.E.
Via Monte Rosa 81
20149 Milano
ITALIA
tutela.italia@pime.org

1. INTRODUZIONE

Lo scopo generale delle “Linee Guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili” emanate dal PIME è promuovere e garantire i diritti dei minori e degli adulti vulnerabili, definendo delle procedure per prevenire la realizzazione di qualsiasi forma di abuso nell’espletamento delle nostre attività e contribuendo, così, a un approccio proattivo a questa importante realtà.

A nome della Direzione Generale presento ai membri dell’Istituto e a coloro che collaborano con noi a diversi livelli, questa edizione rivista delle Linee Guida preparate dalla stessa Direzione Generale con l’aiuto di esperti per la tutela dei minori e adulti vulnerabili in risposta al mandato della XV Assemblea Generale 2019 (n. 55) e in linea con l’invito della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e Adulti Vulnerabili. Questo documento si affianca, aggiorna e arricchisce il precedente materiale riguardante il tema degli abusi sessuali di minori risalente al 2006 rivisto e aggiornato nel 2012 e, da ultimo, nel 2023, contenuto nel documento “Appartenenza al PIME e violazione dei propri impegni”. Si recepisce il cammino fatto nella Chiesa in questo campo introducendo un ampliamento del tema dalla prospettiva della tutela, che viene posta qui in primo piano, affiancando ai minori la categoria degli adulti vulnerabili. Vi si dedica un documento *ad hoc*, sia per dare la dovuta importanza al tema della tutela che per sottolineare la presa di coscienza della rilevante responsabilità che in questo ambito ci assumiamo come Istituto e come singoli missionari e che richiediamo a tutto il personale che collabora alla nostra opera missionaria a vario titolo.

È di vitale importanza che impariamo dalle passate esperienze sia in ambito ecclesiale che di Istituto, per garantire lo sviluppo di direttive migliori e l’adozione di buone pratiche di tutela tra tutto il nostro personale, in tutti i campi delle nostre attività. Come missionari del PIME abbiamo il dovere di garantire che tutti i minori e gli adulti vulnerabili con cui veniamo in contatto siano tutelati e trattati con cura e rispetto. Queste Linee Guida e procedure si basano su buone pratiche di prevenzione e tutela e sono in linea con il modello di linee guida della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, con la normativa canonica, con le procedure emanate dal Dicastero per la Dottrina della Fede e con le norme per la tutela dei minori e adulti vulnerabili della Chiesa cattolica.

È mio dovere come Superiore Generale garantire che i membri PIME e il personale che collabora con i missionari a diverso titolo, ferma restando la competenza degli Ordinari diocesani e in ottemperanza alle leggi civili di ogni nazione, si impegnino insieme e in prima persona in questa linea di tutela.

Faccio obbligo a tutti i membri PIME e a tutto il nostro personale di impegnarsi nell'attuazione di queste Linee Guida. Chiedo inoltre a ogni Superiore Regionale di integrare questo documento con le leggi ecclesiali e civili vigenti nel Paese dove si opera.

Sono consapevole che questo documento dovrà essere riesaminato e aggiornato periodicamente per recepire gli sviluppi di un cammino che non è solo ecclesiale, ma anche sociale e legislativo.

La credibilità del nostro Istituto e di ogni singolo missionario del PIME oggi, si gioca nella serietà in cui si affronta un tema così delicato com'è il tema degli abusi. Di fronte a una problematica del genere, non si può far finta di niente, soprassedere, non fare chiarezza, nascondere e nascondersi, ma, innanzitutto, per il bene delle vittime, bisogna guardare in faccia alla realtà e cercare in ogni modo che la giustizia, che noi spesso predichiamo, sia salvaguardata a ogni costo, senza timore di perdere la nostra immagine di ente religioso.

Auguro a ogni confratello e a tutti coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, una lettura attenta del testo per un vero cambio di mentalità nell'affrontare la problematica degli abusi e per la difesa delle vittime.

P. Ferruccio BRAMBILLASCA
Superiore Generale

2. DEFINIZIONI

Di seguito le principali definizioni di termini qui usati:

Abuso: qualunque atto che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un minore e adulto vulnerabile, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo. Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza psicologica, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.

Abuso sessuale: il Dicastero per la Dottrina della Fede definisce l'abuso sessuale come condotta consistente alternativamente o cumulativamente:

1. nel commettere con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;
2. nel commettere un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;
3. nell'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;
4. nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate.

Le condotte che possono essere qualificate come abuso sessuale sono molteplici: ad esempio, rapporto sessuale (consenziente e non consenziente), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione¹.

¹ Dicastero per la Dottrina della Fede, Ver. 2.0, 5.06.2022, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 1.2

Adulto vulnerabile: per adulto vulnerabile si intende “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”².

Autorità competenti: l’autorità ecclesiastica (il Superiore Generale, i Superiori Maggiori e l’Ordinario locale) e l’autorità giudiziaria civile competenti – rispettivamente ai sensi della legge canonica e della legge civile – alla trattazione e alla decisione in ordine ai fatti oggetto di denuncia.

Minore: si intende ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni³. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, “la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione”⁴.

Membri e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo: tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno delle realtà PIME (ad esempio: membri e adulti in formazione iniziale, dipendenti, volontari, stagisti, tirocinanti, ecc.).

Persona oggetto di segnalazione/denuncia: la persona nei confronti della quale sono state avanzate la segnalazione e le relative accuse di abuso in ambito ecclesiale.

Referente di Tutela: persona nominata dal Superiore Regionale per collaborare con le autorità competenti e coordinare sul campo in materia di tutela di minori e adulti vulnerabili, al fine di trattare ai sensi della legge canonica le accuse di abuso in ambito ecclesiale.

Sfruttamento sessuale: qualunque strumentalizzazione, effettiva o tentata, di un minore o di un adulto vulnerabile per scopi sessuali, che includa, anche se non in via esclusiva, profitti economici, sociali o politici.

² Papa Francesco, 2019, Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, art.1§2.b

³ Papa Giovanni Paolo II, 2001, Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*

⁴ Dicastero per la Dottrina della Fede, 2010, *Normae de Gravioribus Delictis*, parte prima art. 6§1.1

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirate e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”»⁵.

«La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo»⁶.

Come missionari del PIME, coscienti che è stato Cristo ad affidarci la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi, siamo impegnati a contribuire «nell’edificare una società giusta e fraterna, e nel denunciare ogni violazione dei diritti umani fondamentali»⁷.

⁵ Mt 18,1-5

⁶ Papa Francesco, 2019, *Motu Proprio Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*

⁷ *Costituzioni e Direttorio Generale del PIME*, 2023, C. 25

4. DICHIARAZIONI

Il PIME, recependo i principi proclamati dal Diritto Internazionale in materia di tutela dei minori e adulti vulnerabili, riconosce i loro diritti umani come espressi all'articolo 3 e all'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia:

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.»⁸

«1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori o tutori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure ad ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.»⁹

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO DA PARTE DEL PIME

Il PIME è impegnato a:

Selezionare attentamente e formare tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo (in particolare, coloro che abbiano responsabilità) all'interno dell'Istituto, in consonanza con le Linee Guida.

Sensibilizzare e assicurare che i membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo siano consapevoli delle pro-

⁸ *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia*, 1989, art. 3

⁹ *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia*, 1989, art. 19

blematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i minori e adulti vulnerabili a questi connessi. I minori, gli adulti vulnerabili e le loro famiglie verranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle regole di condotta che possono aspettarsi dai membri del PIME e da coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo e di come possono eventualmente segnalare un presunto abuso.

Prevenire e assicurare che i membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo adottino le misure opportune al fine di evitare situazioni di rischio che coinvolgano minori e adulti vulnerabili. Si preoccupano di creare un ambiente in cui i diritti di minori e adulti vulnerabili siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

Curare ed educare affinché il ministero e il servizio dei membri del PIME e di coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, curi ed educi rispettosamente tutti i minori e gli adulti vulnerabili.

Realizzare comunità sicure e accoglienti che offrano un ambiente amorevole dove sussista una vigilanza informata sul pericolo di abuso.

Segnalare assicurando che i membri PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo abbiano chiaro quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere.

Rispondere impegnandosi ad assicurare un intervento efficace in risposta a ogni segnalazione di abuso, sostenendo, tutelando e proteggendo il minore e/o l'adulto vulnerabile coinvolto.

Offrire un appropriato ministero di cura pastorale a coloro che abbiano sofferto abusi.

Denunciare alle autorità competenti chi, tra i membri del PIME o tra i collaboratori a diverso titolo, abbia commesso un'offesa contro un minore o adulto vulnerabile.

Nell'applicazione di tutti questi principi l'Istituto osserva la legislazione dello Stato competente alla trattazione e alla decisione dei fatti di supposto abuso e dello Stato in cui la persona accusata si trova, oltre che la normativa canonica, un orientamento adeguato e riconosciute buone prassi di prevenzione in materia.

5. DESTINATARI

Queste Linee Guida includono requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e gli ambiti delle attività del PIME secondo le Costituzioni e Direttorio Generale, le policy Regionali, le policy di Area, delle Fondazioni in Italia e all'estero e dei Regolamenti vari.

Queste Linee Guida si applicano ai membri del PIME, a coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo e a tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti e le attività del PIME, secondo le leggi dello Stato in cui uno/a si trova.

I membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo dovranno agire in accordo con queste Linee Guida.

Il personale che collabora con i missionari del PIME, al momento della firma di un contratto di lavoro di qualsiasi tipo o nella definizione del proprio incarico volontario, deve ricevere e aderire pienamente alle presenti Linee Guida, con le loro Norme di Comportamento e Procedura Generale. In caso contrario, non si procede con l'assunzione o la stipulazione del contratto.

6. CRITERI DI RIFERIMENTO

I seguenti criteri definiscono gli standard di riferimento per un'appropriata implementazione delle Linee Guida e per il monitoraggio e la valutazione della sua implementazione. Questi criteri sono verificati regolarmente ed eventualmente aggiornati.

a) Diffusione e sensibilizzazione

Il PIME garantisce un'ampia diffusione delle Linee Guida, delle relative Norme di Comportamento e Procedura Generale. La diffusione deve includere necessariamente i membri del PIME, coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, i minori, gli adulti vulnerabili e coloro che se ne prendono cura.

b) Reclutamento sicuro dei candidati PIME

Le Linee Guida per il reclutamento dei candidati PIME devono includere: verifiche dell'identità anagrafica, valutazioni con screening psicologico, relazioni scritte di figure di riferimento (parroco, animatore vocazionale)¹⁰.

Le Linee Guida devono anche includere procedure per assicurare che vi sia piena condivisione delle informazioni quando un candidato ricerchi il trasferimento da una diocesi o da un altro Istituto al PIME, e viceversa.

c) Selezione e destinazione di membri dell'Istituto

I principi di tutela devono guidare anche la selezione attenta e la preparazione specifica di membri dell'Istituto per i vari incarichi di natura pastorale e istituzionale.

d) Selezione e assunzione di personale

L'assunzione e la selezione del personale deve riflettere l'impegno del PIME per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori e gli adulti vulnerabili.

¹⁰ *Direttorio Generale della Formazione del PIME*, 2019, §96 b, c, g, i

I candidati selezionati sono avvertiti della natura vincolante di queste Linee Guida, delle relative Norme di Comportamento e Procedura Generale e del fatto che queste si applicano alla vita professionale e devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non avere carichi pendenti e/o condanne in riferimento a reati a danno di minori e adulti vulnerabili.

e) Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività condotte dal PIME che coinvolgono minori o adulti vulnerabili devono garantire che qualsiasi rischio per la tutela di minori e adulti vulnerabili sia identificato preventivamente e siano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

f) Formazione e sviluppo

I membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo devono essere sostenuti nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, adeguate al ruolo da ciascuno di essi ricoperto all'interno dell'Istituto. Ai membri del PIME e a coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, che hanno la responsabilità di dare seguito alle segnalazioni sullo sfruttamento sessuale e sull'abuso, viene assicurata una formazione specializzata perché possano accogliere e rispondere prontamente a tali segnalazioni dando avvio alla rituale procedura canonica.

Le informazioni di base delle Linee Guida, e delle relative Norme di Comportamento e Procedura Generale devono essere incluse nella formazione iniziale e continua del personale.

g) Informazione e comunicazione

Nell'uso delle informazioni e della comunicazione (come, ad esempio, stampa, internet, siti web, siti di *social network*, fotografia digitale e così via), i membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo pongono la massima attenzione per non ledere la dignità di alcuno e per assicurare che i minori e gli adulti vulnerabili non siano esposti ad alcun possibile rischio.

h) Rapporti con le Regioni e con gli enti associati al PIME

Il PIME dotandosi delle presenti Linee Guida e le relative Norme di Comportamento e Procedura Generale affida a tutte le Regioni il compito di tradurle nelle lingue locali e di completarle con un allegato che recepisca la legislazione locale in materia. Il PIME verifica inoltre che le organizzazioni e associazioni ad esso legate (ALP, NHI, Centro Missionario PIME, ...) si dotino di simili linee guida o adottino le stesse.

7. UNA COMUNITÀ CONSAPEVOLE

«L'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. (...) Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione».¹¹

Insieme a tutta la Chiesa, la comunità dell'Istituto è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché è proprio di tutta la comunità il prendersi cura dei più piccoli. Responsabilizzarci come Istituto comporta farsi carico della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili come missione comunitaria che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. È ormai chiaro per tutti che la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, la prevenzione da abusi sessuali e da altre forme di abuso è una responsabilità necessaria e prioritaria come compito missionario, pastorale, sociale e profetico!

¹¹ Papa Francesco, 2018, *Lettera al Popolo di Dio*

8. FORMAZIONE ALLA TUTELA per i membri e candidati del PIME

a) Formazione Iniziale

Nel contesto delle varie dimensioni sottolineate nel Direttorio Generale della Formazione ai nn. 111-149, sono necessari itinerari pedagogici che mirano a formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico della vocazione missionaria come servizio e compassione. Inoltre la scelta celibataria sia sostenuta da una qualità di relazioni libere e mature.

Nell'itinerario della formazione iniziale sono inseriti dei moduli specifici sul tema degli abusi che coprono ambiti quali la creazione di ambienti sicuri, i danni causati alle vittime dall'abuso sessuale, l'impatto sulle famiglie e sulle comunità, il riconoscimento dei segni di violenza, il ministero alle vittime, il ministero verso gli accusati e i colpevoli. I candidati sono resi consapevoli delle loro responsabilità sia a livello canonico che civile.

b) Formazione Continua

Grande attenzione andrà regolarmente riservata al tema della tutela dei minori e adulti vulnerabili nelle proposte di Formazione Continua. L'Istituto provvede a formare personale nell'ambito della tutela dei minori e adulti vulnerabili e a creare una rete di contatti con professionisti specializzati in materia, di cui avvalersi in caso di necessità.

c) Creazione di un ambiente sicuro per evangelizzare

Negli ambienti in cui i membri del PIME svolgono la loro missione siano esposti i criteri di comportamento che comprendano limiti appropriati nelle relazioni con i minori e adulti vulnerabili da parti di sacerdoti, religiosi, insegnanti, impiegati, volontari e tutti coloro che svolgono un servizio nel PIME.

Il PIME, insieme alle Chiese locali dove svolge la sua missione, si impegna a creare e mantenere programmi formativi specifici per garantire ambienti sicuri. Questi devono essere condotti in collaborazione con genitori o tutori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità, al fine di offrire educazione e formazione a minori e adulti vulnerabili, giovani, genitori o tutori, ministri di culto, educatori, volon-

tari, e altri. Tale formazione deve essere calibrata in base all'età e al ruolo di ciascun destinatario e deve includere cosa sia l'abuso sessuale, come identificarlo, quali siano le tecniche di adescamento, come segnalare i sospetti abusi sessuali alle autorità civili ed ecclesiastiche, e così via.

9. NORME DI COMPORTAMENTO

Per creare e mantenere un ambiente sicuro per i minori e adulti vulnerabili, i membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo devono:

- . trattare tutti i minori e adulti vulnerabili con rispetto, dignità e imparzialità;
- . sviluppare un comportamento positivo e appropriato con tutti i minori e adulti vulnerabili con cui entrano in contatto;
- . aderire alle “Linee Guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili”;
- . affrontare e segnalare comportamenti potenzialmente offensivi;
- . promuovere una cultura di apertura, onestà e sicurezza;
- . garantire un contesto in cui i minori e gli adulti vulnerabili abbiano la possibilità di raccontare e parlare delle loro preoccupazioni;
- . rispettare la privacy e le capacità dei minori e adulti vulnerabili; sostenere ciascuno di loro nello sviluppare il senso dei propri diritti.

MAI...

- . picchiare o aggredire o abusare psichicamente e fisicamente i minori e adulti vulnerabili;
- . sviluppare relazioni con i minori e adulti vulnerabili che possano essere considerate esclusive, abusive, sfruttatrici, violative della intimità o, comunque, offensive;
- . stabilire o intrattenere contatti con un minore o un adulto vulnerabile o beneficiare delle attività a scopo sessuale e abusivo in genere, utilizzando strumenti di comunicazione personali (e-mail, chat, *social network*, etc.);
- . mettere il minore e adulto vulnerabile a rischio di abuso o di comportamento sessualmente inappropriato;
- . usare un linguaggio, dare suggerimenti o offrire consigli inappropriati o offensivi;
- . sostituirsi a un minore o adulto vulnerabile nel fare cose che può fare da solo;
- . consentire o partecipare a comportamenti illeciti, non sicuri, irrispettosi o offensivi;
- . filmarsi o fotografarsi con un minore o un adulto vulnerabile in atteggiamenti equivoci o anche solo inopportuni;
- . filmare o fotografare un minore o un adulto vulnerabile in atteggiamenti equivoci o anche solo inopportuni;
- . imbarazzare, umiliare, sminuire o degradare;

- . mostrare trattamenti diversi o favorire minori e adulti vulnerabili particolari a esclusione di altri;
- . porre in essere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore e adulto vulnerabile attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;
- . sviluppare attività sessuali con minori o adulti vulnerabili.

In generale, è inappropriato:

- . trascorrere troppo tempo da soli o dilungarsi oltre il necessario con i minori o adulti vulnerabili lontano dagli altri e senza la presenza di almeno una terza persona;
- . portare i minori o adulti vulnerabili a casa propria o in luoghi appartati senza un adulto e senza giustificato motivo.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei confronti dei minori e degli adulti vulnerabili o che possano anche solo creare un rapporto esclusivo o di particolare vicinanza relazionale con il soggetto debole.

10. PROCEDURA GENERALE

a) Referente di Tutela

- . Il Superiore di ogni Regione, sentito il parere del Superiore Generale, nomina un Referente di Tutela, a livello di Regione e/o Aree.
- . Il Referente di Tutela ha il dovere di riportare la segnalazione al Superiore Regionale, al Superiore Generale e all'Ordinario locale, consentendo loro, in base alle loro responsabilità, di avviare la procedura di indagine per accertare la verosimiglianza del presunto abuso e disporre eventuali misure cautelari.
- . In accordo con il Referente di Tutela, il Superiore Regionale, identifica una persona che funge da unico portavoce ufficiale nel rapporto con i mass media e con il pubblico.

Ogni presunta violazione delle Linee Guida deve essere segnalata, da parte dei membri del PIME e da coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, direttamente al Referente di Tutela o al proprio responsabile che la inoltra tempestivamente al Referente di Tutela.

Ogni violazione delle Linee Guida da parte dei membri del PIME e dei candidati in formazione, costituisce un illecito disciplinare e/o un delitto canonico che sarà sanzionato dall'autorità competente.

Per il personale dipendente, nei casi più gravi, la sanzione può prevedere il licenziamento per giusta causa, secondo quanto previsto dalla normativa locale sul lavoro applicabile.

b) Modalità di segnalazione

La **procedura di segnalazione** deve essere chiara, facilmente accessibile e deve garantire il rispetto del superiore interesse del minore e dell'adulto vulnerabile.

È fondamentale che, in questa fase, vengano assicurati due valori chiave:

- . **la riservatezza**: nell'espletamento dell'indagine previa si deve provvedere che non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno; di talché, in particolare, non potranno essere resi pubblici i nomi delle persone che hanno presentato la segnalazione (siano essi coloro che si dichiarano offesi o meri testimoni), l'og-

getto della segnalazione e le identità della persona che si dichiara offesa e della persona accusata; in caso di denuncia all'autorità civile, i nomi di tutti gli interessati saranno comunicati riservatamente alla medesima autorità, nel rispetto delle leggi civili dei Paesi coinvolti;

• **la lealtà**: la persona che si dichiara offesa troverà sostegno e accoglienza dall'Istituto nel massimo delle sue capacità e possibilità; al contempo, anche la persona oggetto di segnalazione o denuncia, sia tra i membri del PIME o tra coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo, troverà il sostegno dall'Istituto nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino alla condanna definitiva.

Il soggetto testimone dell'abuso può denunciare l'accaduto con un documento scritto (vedi anche il modulo di segnalazione allegato), con una telefonata, una e-mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida e idonea modalità.

Le modalità a tal fine previste sono plurime e agevolate così che anche i minori e gli adulti vulnerabili siano messi in grado di fare una segnalazione.

Nel caso in cui sia direttamente il minore o l'adulto vulnerabile a fare la segnalazione di abuso, chi riceve la segnalazione compila il modulo e lo inoltra al Referente di Tutela che darà avvio alla procedura canonica.

Tutti i membri del PIME e coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo devono:

- i. informare i genitori o tutori dei minori e gli adulti vulnerabili circa i loro diritti;
- ii. essere chiari verso i genitori e i tutori o gli adulti vulnerabili circa l'atteggiamento professionale che potranno aspettarsi dai membri del PIME e da coloro che collaborano con i missionari a diverso titolo e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche relative a supposti abusi.

c) Modalità di gestione

Il PIME opera in tre momenti nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili: si impegna a creare le condizioni per prevenire i casi di abuso attraverso modalità di controllo precauzionale, prevede la gestione dei casi in cui venga presentata una segnalazione di presunto abuso, crea

un sistema di sostegno per le presunte vittime.

Il PIME si prende altresì cura di accompagnare la persona oggetto di segnalazione/denuncia.

La gestione comprende: segnalazione, documentazione, investigazione e azioni da intraprendere a seguito di accertato abuso.

La segnalazione verrà comunicata da chi l'ha ricevuta, direttamente al Referente di Tutela fornendo le informazioni su quello che è asseritamente successo, la data, il luogo, i nomi del segnalante e di tutte le persone presuntivamente coinvolte. Il Referente di Tutela informerà immediatamente le autorità competenti (Superiore e Ordinario del luogo e anche le autorità civili se fosse obbligatorio nel Paese)¹².

Una volta che una segnalazione è stata riportata, il Referente di Tutela deve seguire la procedura stabilita e garantire che venga eseguita un'indagine riservata, approfondita, immediata e imparziale¹³.

Le azioni procedurali del PIME assunte dagli organi competenti con l'ausilio del Referente di Tutela possono comprendere, ma non sono limitate a:

- 1) raccogliere le informazioni e la documentazione su quanto presuntivamente accaduto;
- 2) eseguire un'indagine interna (includendo assunzione di informazioni da testimoni);
- 3) se necessario, sospendere temporaneamente la persona oggetto della segnalazione o denuncia dalle sue attività, quantomeno durante il corso dell'indagine;
- 4) informare la persona accusata degli addebiti che le sono stati rivolti¹⁴;
- 5) dare l'opportunità all'accusato di presentare la propria versione degli eventi in questione, prima che ogni determinazione di colpevolezza o innocenza venga raggiunta;

¹² Papa Francesco, 2019, *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, art. 2§3

¹³ Dicastero per la Dottrina della Fede, Ver. 2.0, 5.06.2022, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cap. III

¹⁴ Dicastero per la Dottrina della Fede, Ver. 2.0, 5.06.2022, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, §52, 53

- 6) garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico e socio-economico (se e in misura necessaria, in ogni caso in forma tracciabile e trasparente)¹⁵;
- 7) assicurare che chi ha fatto la segnalazione sia informato sullo stato della procedura canonica attivata;
- 8) laddove si configuri un'ipotesi di reato, riportare la segnalazione all'autorità civile competente.

Tutti i soggetti destinatari delle presenti Linee Guida hanno l'obbligo di segnalare gli abusi e non è tollerata alcuna forma di coercizione, intimidazione, ritorsione nei loro confronti, anche nei casi in cui si forniscano informazioni o assistenza in un'indagine.

¹⁵ Dicastero per la Dottrina della Fede, Ver. 2.0, 5.06.2022, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, §55

11. MINISTERO ALLE VITTIME

Il PIME si impegna a dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e a chi ha trovato il coraggio di denunciare. Riconosce la vittima come persona gravemente ferita accogliendola, ascoltandola con empatia e rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta.

Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

- Chi afferma di essere stato vittima di un abuso sessuale in ambito ecclesiale e/o i suoi familiari hanno il diritto a essere accolti, ascoltati e accompagnati: il Referente di Tutela deve sempre essere disposto ad accogliere e ascoltare queste persone, sia personalmente, sia attraverso un esperto in materia, preferibilmente laico.
- L'ascolto di coloro che affermano di aver sofferto un abuso sessuale in ambito ecclesiale deve continuare nel tempo e farsi concreto cammino di tutela e di cura promuovendo cammini di giustizia e riconciliazione.
- Poiché ogni abuso sessuale può colpire la totalità della persona in ogni aspetto della sua vita (fisico, psichico, relazionale, morale) e, soprattutto, può creare una ferita profonda nel suo vissuto spirituale, il PIME in sintonia con la Chiesa, assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale.
- Ogni forma di sostegno delle vittime e della loro sofferenza da parte dell'Istituto deve avvenire secondo i principi di legalità e trasparenza, così da non poter mai essere considerata un mezzo per tacitare le vittime stesse, ma una modalità per cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.

12. MINISTERO AGLI ABUSATORI

L'accompagnamento degli abusatori

Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abusanti secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il colpevole di questi gravi abusi, membro dell'Istituto o collaboratore, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, espiazione della pena, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale.

13. MONITORAGGIO

Il PIME appronta un sistema di monitoraggio circa l'osservanza delle presenti Linee Guida e di valutazione della loro efficacia attraverso il coinvolgimento di persone qualificate.

Il monitoraggio consiste in una verifica annuale a livello di Aree, Regioni e di Istituto dell'implementazione e dell'applicazione concreta dei diversi aspetti pratici contenuti in queste Linee Guida (vedi i criteri di riferimento, cap. 6).

In occasione degli incontri dei Superiori delle Regioni si condivide e si rende conto di quanto fatto in ogni Area o Regione per favorire e implementare la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche mediante attività di formazione e informazione preventiva.

TESTI DI RIFERIMENTO

Di riferimento e grande aiuto nella stesura di queste linee guida sono stati:

- . Il “Modello di linee guida” della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, del 2016
- . Il PPT di presentazione sulla “Prevenzione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili: l’abuso sessuale, le Linee guida CEI, le buone prassi in parrocchia” per la formazione permanente del clero di Lodi, 10 ottobre 2019
- . La “Safeguarding Policy and Procedures” della Missionary Society of St. Columban, Region of Ireland, del 2017
- . La “Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili” della Focsiv, del 2016

DOCUMENTI UTILI

Un sito utile per i documenti della Chiesa Cattolica sul tema della Tutela è:

http://www.vatican.va/resources/index_it.htm

RINGRAZIAMENTI

Un particolare ringraziamento va a P. Hans ZOLLNER SJ e P. Damina ASTIGUETA SJ della Pontificia Università Gregoriana, che ci sono stati di aiuto per la revisione della 1^a edizione.

Per la 2^a edizione rivista si ringrazia l’avv. Arianna DUTTO.

INDICE

1.	INTRODUZIONE	p. 3
2.	DEFINIZIONI	p. 5
3.	PRINCIPI FONDAMENTALI	p. 7
4.	DICHIARAZIONI	p. 8
5.	DESTINATARI	p. 10
6.	CRITERI DI RIFERIMENTO	p. 11
7.	UNA COMUNITÀ CONSAPEVOLE	p. 14
8.	FORMAZIONE ALLA TUTELA per i membri e candidati del PIME	p. 15
9.	NORME DI COMPORTAMENTO	p. 17
10.	PROCEDURA GENERALE per la gestione dei casi segnalati	p. 19
11.	MINISTERO ALLE VITTIME	p. 23
12.	MINISTERO AGLI ABUSATORI	p. 24
13.	MONITORAGGIO	p. 25
	TESTI DI RIFERIMENTO	p. 26
	DOCUMENTI UTILI	p. 26
	RINGRAZIAMENTI	p. 26

Stampa ad uso interno